

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO CNA TOSCANA CENTRO

TITOLO 1 – Principi generali

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 4 lettera t) del proprio Statuto, la CNA Toscana Centro si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto medesimo.

Articolo 2 - Approvazione

1. Il Regolamento ed eventuali sue modifiche, sono approvati dalla Direzione Territoriale con voto favorevole del 50% più uno dei suoi componenti.

Articolo 3 - Le norme integrative

1. Il presente Regolamento è integrato dal Codice etico della CNA Toscana Centro, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Il Codice etico, nella parte che riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, è integrato dal presente Regolamento in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 15 (Sanzioni disciplinari) nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di CNA Toscana Centro e gli enti e le società di sua emanazione e/o controllati e/o partecipati.

TITOLO 2 - Gli Organi

Articolo 4 – Assemblea Territoriale: convocazione, rappresentanza e quorum

1. L'Assemblea Territoriale è convocata in seduta ordinaria almeno una (1) volta l'anno dal Presidente su decisione della Presidenza Territoriale.
2. L'Assemblea può essere inoltre convocata, su specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti ai sensi art.12 statuto comma 3.
3. Essa è convocata in prima e seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima, in forma scritta, con un preavviso di 7 giorni dalla data stabilita, inviato a mezzo posta, fax, PEC, e-mail agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Territoriale. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo di svolgimento dell'Assemblea e lo specifico ordine del giorno trattato.

4. L'Assemblea delibera sui temi posti all'ordine del giorno. Nel caso in cui la mancata discussione di un argomento, non compreso nell'ordine del giorno, potesse recare un danno alla funzione di rappresentanza ed all'immagine dell'Associazione eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza Territoriale, l'Assemblea può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno approvando a maggioranza semplice l'integrazione dello stesso.
5. L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti. In caso di assemblea non in presenza le modalità di voto sono quelle di cui al successivo articolo 6.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza Territoriale.
7. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli eventuali emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, sentita la Presidenza, sospendere la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori.
8. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti la Presidenza.
9. In caso di:
 - a) assenza o impedimento prolungato del Presidente Territoriale;
 - b) impossibilità oggettiva e permanente da parte del Presidente Territoriale di svolgere il proprio incarico
10. In caso di Presidenza dimissionaria l'Assemblea Territoriale ordinaria, è convocata dal Presidente Vicario, se nominato, oppure dal vicepresidente più anziano di età.
11. L'Assemblea Territoriale delibera con le modalità di cui agli art. 11 (commi 8-9) e all'articolo 12 comma 4 dello Statuto.

Articolo 5 - Assemblea Quadriennale Elettiva

1. L'Assemblea Quadriennale Elettiva della CNA Toscana Centro è convocata dalla Presidenza Territoriale con preavviso, in forma scritta, ai Presidenti delle Aree, ai Presidenti dei Mestieri, ai Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse costituiti livello territoriale ed al Presidente della CNA Pensionati, almeno 90 giorni prima della data stabilita. La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche confederali, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.
2. La Presidenza Territoriale, nel convocare l'Assemblea quadriennale elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto, di norma sulla base degli iscritti dell'anno precedente a quello dell'Assemblea quadriennale Elettiva, ovvero degli ultimi dati disponibili. Alla CNA Pensionati dovrà essere garantito un numero di componenti pari al 5 % della quota elettiva di espressione sia del territorio che dei mestieri, che va ad aggiungersi al numero complessivo dei componenti l'Assemblea.
3. La Presidenza dà inoltre comunicazione della data di convocazione dell'Assemblea quadriennale elettiva agli associati.

4. Congiuntamente alle date devono essere comunicate:
 - le norme sui diritti di partecipazione di ciascun associato alle assemblee dei Mestieri, delle Aree, di CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse;
 - le modalità di presentazione delle candidature nelle stesse;
 - le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente Territoriale.
5. La comunicazione agli associati viene fatta tramite posta elettronica, SMS, PEC, pubblicazione sulla news della Associazione, sul sito internet e tramite affissione di locandina nelle sedi decentrate e nelle sedi di società controllate dalla CNA, ovvero con la distribuzione di apposito volantino, agli associati, nelle sedi di cui sopra.
6. Con la convocazione dell'Assemblea quadriennale elettiva i Presidenti delle Aree, i Presidenti di Mestieri, i Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse costituiti a livello territoriale ed il Presidente della CNA Pensionati, procedono alla convocazione delle rispettive assemblee generali degli associati per l'elezione dei propri componenti l'Assemblea Territoriale della CNA Toscana Centro.
7. Tali Assemblee devono essere convocate entro (e non oltre) 15 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea Quadriennale Elettiva.
8. Il Direttore Generale si attiva tempestivamente affinché le date delle assemblee siano comunicate agli associati con massima diffusione tramite i mezzi di informazione a disposizione dell'Associazione.
9. L'Assemblea quadriennale elettiva è presieduta da una Presidenza composta dal Presidente e del Vicepresidente uscente, dal Presidente della CNA Pensionati, da due Presidenti di Area e da quattro Presidenti di Mestiere: tale Presidenza sarà proposta dalla Presidenza Territoriale uscente ed approvata dall'Assemblea, prima dello svolgimento dei lavori.
10. L'Assemblea quadriennale elettiva elegge le cariche associative di norma a scrutinio palese salvo che almeno il 25% dei presenti non richieda lo scrutinio segreto.
11. In caso di assemblea non in presenza le modalità di voto sono quelle di cui al successivo articolo 6.
12. I componenti l'Assemblea sono tenuti, avendo dato il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del D. lgs 196/2003, sulla base dei moduli predisposti dalla CNA, a fornire tutte le informazioni richieste ed eventuali variazioni intervenute successivamente alle medesime, al fine di acclarare il mantenimento dei requisiti, secondo lo Statuto e il Codice Etico, di ammissibilità all'Assemblea.
13. In caso di omissioni, false informazioni, ed in tutte le altre ipotesi previste dal presente regolamento o dal codice etico o dallo statuto, la Presidenza Territoriale, la Direzione Territoriale o qualunque singolo associato possono richiedere al Collegio Territoriale dei Garanti, la sospensione o decadenza dei componenti in questione.
14. I componenti l'Assemblea Territoriale decadono automaticamente e con effetto immediato qualora non risultino iscritti con regolare versamento delle quote a CNA Toscana Centro o alla CNA Pensionati. Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari.
15. I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possono più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea.

16. Ove i candidati a Presidente Territoriale siano in numero superiore a due e nessun candidato superi il 50% dei consensi, si provvederà al voto in doppio turno con relativo ballottaggio finale tra i due candidati più votati.
17. La Presidenza dell'Assemblea Quadriennale Elettiva dovrà sottoporre ad elezione prima il Presidente Territoriale, successivamente i componenti la Presidenza e la Direzione.
18. Le proposte di candidatura per la Presidenza vengono presentate all'assemblea dal Presidente neo eletto, tenendo conto che l'organo dovrà essere composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 7.

Articolo 6 - Modalità di voto per assemblee/sedute non in presenza

1. Nel caso in cui vengano adottate modalità di assemblee/sedute non in presenza, sia per quella annuale sia per quelle in fase elettiva, ivi comprese le riunioni di Presidenza e Direzione Territoriale, le procedure di voto possono essere quelle indicate nei commi successivi, fatta comunque salva la possibilità di usare piattaforme informatiche appositamente strutturate per le votazioni on line.

a) Votazioni a scrutinio palese

Il presidente della seduta, una volta appurato che non ci sono ulteriori domande, stabilendo un tempo necessario per ogni espressione di voto deve chiedere ai partecipanti che:

- **CONTRARI:** chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione
- **ASTENUTI:** chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione.
- **FAVOREVOLI:** conteggiato il numero dei contrari e degli astenuti, i favorevoli saranno stabiliti per differenza tra contrari e astenuti con i partecipanti

b) Votazioni a scrutinio segreto

La procedura online adottata dovrà garantire:

- che il voto sia personale, libero e segreto;
- l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi;
- la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
- che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- la possibilità di esprimere alcun voto a favore di nessuno candidati (scheda bianca)

2. Nel caso in cui si proceda con votazioni a scrutinio segreto, l'assemblea dovrà essere svolta attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche appositamente strutturate per la votazione on line.
3. Le regole di votazione dovranno essere note agli aventi diritto al voto almeno due (2) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.
4. Nel caso in cui la modalità di scrutinio segreto venga richiesta durante lo svolgimento dell'assemblea/seduta non in presenza, la seduta dovrà essere sospesa e riconvocato l'organo per rendere note le regole di votazione a tutti gli aventi diritto, fatta salva la totalità dei presenti aventi diritto di voto, nel qual caso possono essere rese immediatamente note tali regole e si può procedere con le votazioni, seguendo le procedure della piattaforma utilizzata.
5. In caso di Assemblea elettiva, il Collegio Elettorale, nella sua composizione ordinaria, provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.

Articolo 7 - Requisiti delle Candidature

1. L'Assemblea elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione Territoriale.
2. Agli organi di rappresentanza possono accedere esclusivamente i soggetti individuati dall'art. 7 comma 1 dello Statuto ed in regola con quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 lettera e) dello stesso articolo, ovvero essere iscritti alla CNA Toscana Centro al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In particolare il Presidente Territoriale dovrà essere scelto tra imprenditori in attività iscritti all'Associazione che abbiano ricoperto incarichi di rilievo all'interno del sistema CNA.
4. Sono esclusi dagli organi territoriali quanti non corrispondano ai requisiti del Codice Etico del Sistema CNA. Sono inoltre esclusi quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi e/o per colpa grave o siano sottoposti a procedura concorsuale. In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi e/o per colpa grave, la Direzione Territoriale in carica, delibera sulla ammissibilità della candidatura.
5. Si auspica che i componenti degli organi dirigenti usufruiscano dei servizi offerti dal sistema CNA.

Articolo 8 Collegio Elettorale

1. La Direzione Territoriale, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea Elettiva nomina il Collegio Elettorale.
2. Il Collegio Elettorale composto, di norma, da un minimo di 5 a un massimo 9 membri, è nominato dalla Direzione Territoriale tra imprenditori associati, anche pensionati, che abbiano dimostrato costante atteggiamento di obbiettività e di equilibrio e che siano tuttora legati all'Associazione.
3. È componente di diritto del Collegio elettorale il Presidente del Collegio dei Garanti.
4. Nessun componente il Collegio Elettorale può essere candidato alle cariche oggetto delle elezioni all'Assemblea Quadriennale Elettiva, di cui all'art. 7 comma 1 del presente Regolamento.
5. Il Collegio opera sempre con la presenza congiunta di almeno tre componenti.
6. Il suddetto collegio opererà congiuntamente raccogliendo le candidature a Presidente Territoriale con le modalità di cui all'articolo 9 comma 1.
7. Il Collegio Elettorale ha il compito di:

- A. Verificare l'eleggibilità di ciascun componente l'Assemblea Territoriale sulla base dello Statuto e del codice etico. Segnerà eventuali difformità alla presidenza in carica non appena riscontrate. Nel caso in cui si riscontrino motivi di ineleggibilità di componenti l'Assemblea, la Presidenza territoriale in carica, esperita ogni possibilità di rimozione della causa di ineleggibilità, qualora tali tentativi non abbiano dato un risultato positivo, convoca tempestivamente l'Assemblea da cui quel componente era stato eletto, per procedere alla sostituzione del componente ineleggibile.
 - B. Fare in apertura dell'Assemblea quadriennale elettiva, una relazione sulla costituzione dell'Assemblea e sul possesso delle caratteristiche previste da statuto e codice etico dei componenti l'Assemblea;
 - C. Verificare che ciascun candidato a Presidente Territoriale abbia i requisiti previsti da Statuto e codice etico, ivi compresa la validità delle candidature;
 - D. Verificare la validità delle candidature in base a quanto previsto dal presente Regolamento per la loro presentazione, ivi compresa la validità delle firme in base anche ai requisiti di socio
 - E. Verificare la corretta diffusione di tutte le informazioni agli associati previste dal presente regolamento ed il rispetto della messa a disposizione degli spazi, degli strumenti di comunicazione dell'associazione nel rispetto della par condicio fra i candidati.
 - F. Vigilare sul rispetto e la correttezza del comportamento fra i diversi candidati a Presidente Territoriale. Il Collegio Elettorale potrà promuovere iniziative di confronto e mediazione fra i diversi candidati per verificare, qualora fosse ritenuto utile, l'eventualità di accordi di convergenza fra i diversi candidati su una o più candidature.
 - G. Ove non risultasse possibile un'unica candidatura, il Collegio raccoglie le candidature e le sottopone all'Assemblea per la votazione.
8. Il Collegio constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla Presidenza Territoriale che provvede a convocare una seduta dell'Assemblea in forma privata, 10 giorni prima di quella elettiva, nei quali i candidati presentano il loro programma.
9. Il Collegio Elettorale, congiuntamente al Presidente eletto, elabora la proposta per la composizione della Direzione Territoriale da sottoporre in votazione all'Assemblea Territoriale.

Articolo 9 - Modalità di presentazione delle candidature a Presidente Territoriale e condizioni per la validità delle stesse

1. Ciascun socio di CNA Toscana Centro, che in base allo Statuto ed al Codice etico abbia i requisiti previsti dall'articolo 7 del vigente Statuto, può presentare la propria candidatura alla carica di Presidente Territoriale a partire dalla data in cui la Presidenza Territoriale ha convocato l'Assemblea quadriennale elettiva e fino a 15 giorni solari consecutivi prima della celebrazione dell'Assemblea stessa.
2. Essendo terminato il primo mandato che ha dato vita a CNA Toscana Centro, l'Assemblea ritiene superata la formulazione delle regole contenute nella disciplina transitoria contenuta negli Statuti

precedentemente approvati, fatte salve eventuali attenzioni da porre in essere per valorizzare le peculiarità territoriali che sono state o potranno essere oggetto di apposite delibere della Direzione di CNA Toscana Centro

3. La candidatura, supportata da un programma politico di governo dell'Associazione Territoriale, sarà valida se sostenuta da almeno 500 firme di soci di CNA Toscana Centro o dal 30% dei componenti eletti o di diritto dell'assemblea quadriennale elettiva.
4. Nessun socio o componente l'Assemblea può sottoscrivere più di 1 candidatura a Presidente Territoriale.
5. Le firme saranno raccolte su appositi moduli forniti dalla Presidenza Territoriale in carica.
6. Ciascun candidato a Presidente, per rendere valida la propria candidatura, dovrà consegnare il proprio programma di mandato, che dovrà essere reso pubblico insieme alla candidatura attraverso newsletter e sito internet dell'Associazione, nonché depositato almeno in una copia presso le sedi della CNA.

Articolo 10 – Assemblee quadriennali elettive delle Aree, dei Mestieri e dei Raggruppamenti di interesse

1. Le assemblee elettive delle Aree, dei Mestieri, dei Raggruppamenti e di CNA Pensionati dovranno svolgersi entro 75 giorni dalla data di comunicazione dell'Assemblea Territoriale Elettiva.

10.1. Le Assemblee delle Aree

- a) Le Assemblee delle Aree in seduta quadriennale elettiva dovranno essere convocate con le modalità di cui al precedente art. 5 commi 6-7 dal Presidente uscente dell'Area, o in sua assenza dal Presidente Territoriale uscente, che la presiede, con il seguente ordine del giorno:
 - Relazione del Presidente uscente;
 - Elezione del Presidente e della Presidenza dell'Area;
 - Elezione dei componenti dell'Assemblea Territoriale.
- b) L'Assemblea quadriennale elettiva elegge, al proprio interno, la Presidenza composta dal Presidente, dal Vice Presidente dell'Area e da altri componenti ed elegge, sempre al proprio interno, la quota di componenti l'Assemblea Territoriale di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento attuativo.
- c) Dell'Assemblea si provvederà alla redazione del verbale ed alla compilazione delle schede relative alle votazioni previste da consegnare alla Presidenza Territoriale entro tre giorni.
- d) L'Assemblea quadriennale elettiva dell'Area può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno due volte e mezzo (2,5) superiore al numero degli eleggendi di espressione dell'Area medesima e non indicati dai Mestieri Territoriali.
- e) Le decisioni dell'assemblea sono ritenute valide se assunte in conformità a quanto previsto dall'art. 6.E.2.a) comma 6 dello Statuto Territoriale.
- f) I Presidenti delle Aree comunicano con appositi moduli prestampati, forniti dalla Presidenza Territoriale i nominativi dei componenti eletti e dei membri di diritto, che faranno pervenire alla Presidenza Territoriale entro e non oltre tre (3) giorni dalla data di convocazione della relativa Assemblea

- g) Della Presidenza di Area fanno parte imprenditori in attività.
- h) In caso di assemblea non in presenza le modalità di voto sono quelle di cui all'articolo 6.

10.2. Le Assemblee dei Mestieri - Unioni

- a) La Direzione territoriale di CNA Toscana Centro, stabilisce quali Mestieri e/o Unioni, e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelli previsti dalla CNA Nazionale, sulla base di linee guida appositamente definite dalla Presidenza in carica, secondo i criteri stabiliti al successivo comma h).
- b) Secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale, la Presidenza territoriale, con le modalità più consone alla dimensione del mestiere e al coinvolgimento degli imprenditori, definisce per quali mestieri optare per la convocazione dell'assemblea in forma elettiva, e per i quali invece si avvale di individuare ed indicare i Presidenti e i delegati di mestiere. Tali indicazioni saranno contenute nelle linee guida che dovranno essere deliberate dalla Direzione territoriale.
- c) CNA Toscana Centro, in linea con quanto previsto dal Regolamento Nazionale, può deliberare di attivare altri Mestieri, in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo autorizzazione a CNA Nazionale, indicandone l'Unione di riferimento.
- d) Per quei Mestieri per i quali viene deliberato da parte della Direzione Territoriale di procedere alle assemblee elettive, queste ultime si svolgono secondo le modalità indicate di seguito
- e) Le Assemblee dei Mestieri in seduta quadriennale elettiva dovranno essere convocate con le modalità di cui al precedente art. 5 commi 6-7 dal Presidente uscente del Mestiere, o in sua assenza dal Presidente Territoriale uscente, che la presiede, con il seguente ordine del giorno:
 - Relazione del Presidente uscente;
 - Elezione del Presidente e del Comitato esecutivo del Mestiere;
 - Elezione dei componenti dell'Assemblea Territoriale.
 - Elezione dei componenti dell'Assemblea Regionale come previsto dallo Statuto e dal Regolamento della CNA Toscana.
- f) Dell'Assemblea si provvederà alla redazione del verbale ed alla compilazione delle schede relative alle votazioni previste da consegnare alla Presidenza Territoriale entro tre giorni.
- g) Le decisioni dell'assemblea sono ritenute valide se assunte con la maggioranza del 50% più 1 dei presenti.
- h) In virtù dell'art. 6. A comma 7, se deliberata la costituzione a livello territoriale da parte della Direzione, i Mestieri possono procedere anche all'elezione di un Presidente Coordinatore di Unione. In tal caso si applicano le regole individuate dal regolamento attuativo nazionale.
- i) Sulla base di quanto previsto dall'Articolo 6.A comma 3 dello Statuto, col presente Regolamento si stabiliscono i seguenti criteri relativi all'individuazione dei Mestieri da attivare all'interno di CNA Toscana Centro:
 - 1) criterio numerico, in base al quale sono attivati i Mestieri che rappresentino una percentuale superiore ad uno percento (1%) del corpo associativo;
 - 2) criterio qualitativo, in base al quale sono attivati quei Mestieri che rappresentino una percentuale inferiore ad uno percento (1%) del corpo associativo ma che presentino caratteristiche di storicità e/o prospettive di sviluppo.

- j) In caso di assemblea non in presenza le modalità di voto sono quelle di cui all'articolo 6.
- k) I Presidenti dei mestieri che hanno un corpo associativo superiore a 100 associati fanno parte di diritto dell'Assemblea

10.3. Le Assemblee dei Raggruppamenti

- a) La Direzione territoriale di CNA Toscana Centro, stabilisce quali Mestieri e/o Unioni, e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelli previsti dalla CNA Nazionale, sulla base di linee guida appositamente definite dalla Presidenza in carica.
- b) Ai sensi del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, nel caso in cui i Raggruppamenti di Interesse, su conforme delibera della direzione territoriale, per dimensioni e/o scelta, non vengono costituiti attraverso assemblee elettive, la CNA Toscana Centro individua e nomina il Presidente del Raggruppamento e, se lo ritiene opportuno, gli affianca un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.
- c) Per quei Raggruppamenti per i quali viene deliberato da parte della Direzione Territoriale di procedere alle assemblee elettive, queste ultime si svolgono secondo le modalità indicate di seguito
- d) Le Assemblee dei Raggruppamenti di interesse in seduta quadriennale elettiva dovranno essere convocate con le modalità di cui al precedente art. 5 commi 6-7 dal Presidente uscente del Raggruppamento, o in sua assenza dal Presidente Territoriale uscente, che la presiede, con il seguente ordine del giorno:
 - Relazione del Presidente uscente;
 - Elezione del Presidente e del Coordinamento Comitato esecutivo del Raggruppamento;
- e) Dell'Assemblea si provvederà alla redazione del verbale ed alla compilazione delle schede relative alle votazioni previste da consegnare alla Presidenza Territoriale entro tre giorni.
- f) Le decisioni dell'assemblea sono ritenute valide se assunte con la maggioranza del 50% più 1 dei presenti.
- g) In caso di assemblea non in presenza le modalità di voto sono quelle di cui all'articolo 6.

10.4. L'Assemblea CNA Pensionati

- a) L'Assemblea di CNA Pensionati Toscana Centro in seduta quadriennale elettiva dovrà essere convocata con le modalità di cui al precedente art. 5 commi 6-7 dal Presidente uscente di CNA Pensionati, o in sua assenza dal Presidente Territoriale uscente, che la presiede, con il seguente ordine del giorno:
 - Relazione del Presidente uscente;
 - Elezione del Presidente e della Presidenza di CNA Pensionati;
 - Elezione dei componenti dell'Assemblea Territoriale.
 - Elezione dei componenti dell'Assemblea Regionale come previsto dallo Statuto e dal Regolamento della CNA Toscana.
- b) Dell'Assemblea si provvederà alla redazione del verbale ed alla compilazione delle schede relative alle votazioni previste da consegnare alla Presidenza Territoriale entro tre giorni.
- c) Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide se assunte con la maggioranza del 50% più 1 dei presenti.

d) In caso di assemblea non in presenza le modalità di voto sono quelle di cui all'articolo 6.

Art. 10 BIS - Accesso ai dati di contatto per finalità elettorali

1. Nell'ambito del procedimento di elezione degli organi del sistema confederale, è riconosciuto a ciascun candidato l'accesso ai dati di contatto degli associati che abbiano diritto al voto.
2. Il singolo candidato richiede i dati al proprio collegio elettorale, che, sentito il responsabile della protezione dei dati personali e verificata la legittimità della richiesta, autorizza il Privacy Manager della struttura interessata alla loro fornitura.
3. Il candidato può usufruirne per finalità esclusivamente elettorali e limitatamente al periodo connesso.
4. Per dati di contatto si intendono il cognome e il nome dell'avente diritto al voto, nonché l'indirizzo di posta elettronica da questo fornito all'atto di adesione.
5. In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica l'articolo 14 del codice etico della CNA e le sanzioni in esso previste, nonché quanto previsto agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

Articolo 11 – Autocertificazione di eleggibilità

1. Gli eletti a Presidente di Mestiere, a Presidenti di Area, a Presidente di raggruppamento di interesse e a componenti l'Assemblea Territoriale, devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000 art. 47, ai fini del rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dal vigente Statuto, dal Codice Etico e dal presente Regolamento.
2. Tali dichiarazioni dovranno essere consegnate al Collegio elettorale che verificherà la veridicità delle stesse.

Articolo 12 - Direzione Territoriale

1. La Direzione non potrà per Statuto superare 1/3 dei componenti l'Assemblea. Per la funzionalità dell'organo è auspicabile che si attesti sotto il numero di 40 membri.
2. Della Direzione Territoriale potranno far parte, oltre a quanto previsto nell'art.13 comma 2 dello Statuto, anche Soci che si sono particolarmente distinti per meriti nell'ambito della propria attività e della partecipazione associativa, oltre che invitati permanenti.
3. La Direzione Territoriale è convocata in prima e seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 1 ora rispetto alla prima, in forma scritta, con un preavviso di norma di sette (7) giorni dalla data stabilita e inviata a mezzo posta, PEC, fax, e-mail, salvo casi urgenti e straordinari per i quali può essere convocata con preavviso di tre (3) giorni.
4. La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione.
5. La Direzione Territoriale delibera di norma sulle materie di cui all'ordine del giorno con voto palese, salvo venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti.
6. Il voto non può essere dato per delega.
7. La Direzione è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza Territoriale.
8. Le decisioni della Direzione sono ritenute valide in prima convocazione, se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei componenti presenti. Sia in prima che in seconda convocazione la Direzione delibera con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto di voto. Delle decisioni della Direzione viene redatto verbale.

9. Le delibere della Direzione devono essere riportate nei verbali di ogni riunione. La trascrizione dei verbali è effettuata su apposito libro a cura del Direttore Generale. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente e da Segretario nominato, di volta in volta.
10. La Presidenza mette a disposizione dei componenti la Direzione, presso la segreteria il materiale informativo necessario per l'espletamento da parte della Direzione stessa delle proprie funzioni decisionali.

Art. 13 - Deleghe

1. Il Presidente, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, può attribuire ai componenti la Presidenza o ad altri dirigenti una o più deleghe inerenti le materie di intervento dell'associazione e ne dà pubblicità e comunicazione in Direzione.
2. Può attribuire, inoltre, ad uno dei Vice Presidenti la funzione di Vice Presidente Vicario.

Art. 14 - Presidenza Territoriale

1. La Presidenza Territoriale della CNA Toscana Centro è convocata dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno, con modalità concordate con i componenti la Presidenza stessa.
2. La Presidenza è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza della maggioranza dei propri componenti.

Art.15 - Nomina del Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato in base a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 dello Statuto della CNA Toscana Centro.
2. Per la definizione della propria proposta alla Presidenza il Presidente, di norma svolgerà una consultazione di tutti i quadri dipendenti della CNA Toscana Centro e delle società controllate dalla stessa.
3. L'incarico di Direttore Generale è a tempo determinato; la Presidenza, avvalendosi della struttura professionale del sistema CNA e/o professionisti esterni di propria fiducia, dovrà formalizzare al candidato alla carica di Direttore proposte di soluzioni contrattuali che garantiscano la revocabilità dell'incarico alla scadenza dello stesso.
4. Il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dovrà sempre avvenire con atto formalizzato per iscritto e sottoscritto dal nominando direttore e conterrà tutte le pattuizioni che saranno ritenute opportune o necessarie dal Presidente e dalla Presidenza.
5. L'incarico di Direttore Generale dovrà avere una durata massima di un anno oltre la fine del mandato del presidente in carica e potrà essere rinnovata, su proposta della Presidenza in carica, dalla Direzione.

Art. 16 - Cessazione del rapporto associativo degli imprenditori con il sistema CNA e decadenza dagli organi

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto, decade dal rapporto associativo l'imprenditore che omette il versamento dei contributi associativi per due (2) anni consecutivi.
2. I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni, che devono essere oggetto di verifica annuale da parte della Presidenza Territoriale:
 - a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
 - b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA
 - c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti.
 - d) in caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte (3) di seguito alle riunioni degli Organi confederali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva.
3. In caso di decadenza dei componenti la Presidenza, la Direzione e l'Assemblea Territoriale, l'organo interessato dovrà provvedere nel più breve tempo possibile al reintegro sostitutivo che sarà portato a ratifica per approvazione in occasione della prima riunione dell'Assemblea Territoriale con le modalità di cui all'articolo 12 comma 3 dello Statuto della CNA Toscana Centro.

Art. 17 – Incompatibilità

1. I Presidenti dei diversi livelli confederali, i componenti della Presidenza Territoriale, i membri delle presidenze e direzioni, il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse territoriale, regionale o nazionale, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi.
2. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.
3. Il Collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.
4. Le direzioni degli organi confederali, deliberano in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati. Per effetto della pronuncia negativa della direzione competente, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.
5. Nei casi in cui la Direzione Territoriale, ai sensi dell'articolo 13 comma 4 lettera l) dello Statuto, indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.
6. Quanto previsto dal presente articolo ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

Art. 18 - Cumulo delle cariche ed indennità

1. La carica di presidente Territoriale è incompatibile con quella di Presidente di Mestiere e di Raggruppamento di interesse e Presidente di Area.
2. Al momento dell'elezione e conseguente accettazione della carica di Presidente Territoriale da parte di un Presidente di società e/o enti del Sistema CNA, di un Presidente di Area della CNA, di un Presidente di Mestiere e Unione Territoriale e/o Regionale, lo stesso decade automaticamente dalle cariche precedentemente ricoperte.
3. Nell'affidamento degli incarichi, sia all'interno dell'Associazione che in Enti ed Organismi esterni, la Presidenza e la Direzione si atterranno al criterio della trasparenza e della competenza, evitando che si verifichi un eccessivo cumulo di incarichi alla stessa persona.
4. Le indennità relative alle cariche associative, eventuali rimborsi, e forme assicurative, devono essere stabilite dalla Direzione o su delega della stessa, dalla Presidenza Territoriale, esplicitando, per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

Art. 19 - Sanzioni

1. La Direzione Territoriale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dagli associati, dai dirigenti o dai membri degli organi del Sistema CNA Territoriale in violazione del presente regolamento, del codice etico, richiede al Collegio dei Garanti Territoriale l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - richiamo scritto;
 - sospensione dal rapporto associativo;
 - sospensione dalla carica;
 - decadenza dagli organi;
 - espulsione.
2. Le sanzioni saranno applicate dal Presidente Territoriale.
3. Il regolamento del Collegio dei Garanti, assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 20 – Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, Cna Privacy e gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video

Promozione dell'attività associativa

- a) Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli organi del sistema confederale nazionale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali stabilite sia a livello europeo che nazionale, possono fornire ai propri associati tramite corrispondenza o attraverso l'impiego di qualsiasi forma di comunicazione, ogni informazione intesa a promuovere l'attività dell'Associazione ovvero preordinata alla più ampia conoscenza di vantaggi e opportunità, anche di natura commerciale, scaturenti dall'appartenenza al Sistema CNA.

Designazione e comunicazione del responsabile della protezione dei dati e Privacy by design

- b) Le CNA Territoriali e Regionali, nonché, se richiesto, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, designano, ove possibile, il responsabile della protezione dei dati personali tra gli appartenenti al sistema confederale, in ragione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy Manager del livello confederale nazionale. Il responsabile

della protezione dei dati redige una relazione annuale sulle attività da lui svolte, dandone comunicazione al Privacy Manager di riferimento.

- c) Tenuto conto delle attività in corso di progettazione e degli effetti che ne possono conseguire, le CNA Territoriali e Regionali, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, informano tempestivamente il responsabile della protezione dei dati personali affinché, qualora lo ritenga necessario, provveda nelle forme e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

CNA Privacy

- d) Allo scopo di tutelare i diritti dei propri associati e garantire la protezione dei dati trattati, è istituita presso il livello nazionale confederale una struttura di sistema denominata CNA Privacy, composta dal Privacy Manager, che la presiede con il compito di esercitare funzioni di indirizzo e raccordo, nonché da esperti da questo individuati all'interno del sistema CNA.
- e) CNA Privacy adotta il proprio regolamento onde disciplinarne organizzazione e funzionamento.
- f) CNA Privacy, secondo le norme del proprio regolamento: a) vigila sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale confederale; b) supporta i Privacy Manager delle strutture dei diversi livelli confederali in ordine alla verifica e alla valutazione dell'efficacia delle misure adottate dalle singole CNA Territoriali e Regionali, proponendo eventuali azioni da intraprendere; c) predispose, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle proprie attività da trasmettere alla Presidenza della CNA Nazionale. 4. In caso di violazione dei dati personali ovvero di controlli effettuati dalle autorità preposte al controllo, le strutture dei diversi livelli confederali informano, nel più breve tempo possibile, il Privacy Manager del livello confederale nazionale».

Gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video

- g) Nel regolamento di CNA Privacy è stabilita la disciplina relativa alla gestione degli eventi in termini di tutela della riservatezza, dell'immagine e dell'attività intellettuale propria dei partecipanti. Il periodo di conservazione dei dati deve limitarsi al minimo necessario, con esclusione delle immagini che rappresentano per il sistema CNA il patrimonio storico-associativo.

Art. 21 - Approvazione del Regolamento e Mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Regolamento, composto da n. 21 articoli dal n° 1 al n° 21 approvato dalla Direzione Territoriale del 26/05/2021 è valido per tutte le strutture e articolazioni della CNA Toscana Centro.